



ASSEGNO DI MATERNITA'

Soggetti che possono richiedere l'assegno di maternità:

Possono richiedere l'assegno le cittadine italiane e le cittadine comunitarie, ovvero le cittadine non comunitarie in possesso di Carta di Soggiorno oppure in possesso di Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche, purché residenti.

La domanda è presentata dalla madre del neonato o adottiva di minore con età inferiore ai 6 anni, che non beneficia di trattamento previdenziale dell'indennità di maternità e non stia attualmente svolgendo attività lavorativa per la quale è attribuito un trattamento economico di maternità.

Il padre può richiedere la provvidenza solo in casi particolari specificati nel D.M. 452/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Scadenza ed entità del beneficio:

La domanda deve essere inoltrata entro i sei mesi dalla data di nascita del bambino.

L'importo per i neonati del 2010 è di **Euro 311,27 per 5 mensilità**.

L'assegno è concesso alle famiglie residenti il cui reddito calcolato in base all'I.S.E. non superi l'importo di Euro 32.448,22 per tre componenti.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

Soggetti che possono richiedere l'assegno:

La domanda può essere presentata da cittadini italiani e da cittadini comunitari nonché da soggetti titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria ai sensi dell'art.27 del D.lgs 251/2007

La richiesta può essere inoltrata al comune da uno dei due genitori compilando apposita modulistica.

Scadenza ed entità dell'assegno:

L'assegno relativo all'anno 2010 può essere richiesto entro il 31/01/2011.

La domanda va ripresentata per ogni anno solare in cui sussiste il diritto.

Il diritto matura dal primo giorno del mese in cui il figlio è nato ovvero "entrato" nel nucleo familiare a seguito di adozione. Cessa il primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare (ad esempio per il compimento di maggiore età); ciò si verifica anche il primo giorno dell'anno in cui viene a mancare il requisito del valore dell'Indicatore della Situazione Economica ai sensi del D.Lgs 03/05/2000 n. 130.

Per l'anno 2010 e fino a nuova disposizione, l'importo è di **Euro 129,79 per tredici mensilità salvo che non spetti in misura ridotta**.

Limiti di reddito:

L'assegno per il nucleo familiare è concesso alle famiglie italiane con almeno tre figli minori il cui reddito, calcolato in base all' I.S.E. non superi Euro 23.362,70 per 5 componenti.



COME RICHIEDERE IL BENEFICIO AL COMUNE

Presentazione della domanda:

La domanda va presentata con apposita modulistica ai servizi Sociali del Comune di residenza, allegando dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare.

Altra documentazione necessaria:

Chi richiede uno degli assegni, oltre a presentare domanda con l'apposito modulo in distribuzione allo Sportello, dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva o allegare per chi è già in possesso l'attestazione del valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.).

I criteri per la determinazione dell'I.S.E. comprendono la situazione patrimoniale (reddituale, mobiliare ed immobiliare) complessiva dell'intero nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia.

Concessione del beneficio:

Il Comune acquisisce la domanda e la documentazione dell'interessato. Successivamente il Comune effettua i controlli a campione previsti dalla normativa vigente.

Una volta calcolato l'I.S.E. del nucleo familiare provvede all'atto di concessione ovvero diniego dell'assegno.

Contemporaneamente trasmette la richiesta di versamento al beneficiario, all'**I.N.P.S., ente pagatore**.

Assegno di maternità

Assegno per nucleo familiare

Sono integrazioni del reddito previste da normativa statale il cui scopo è quello di aiutare le madri senza copertura previdenziale ad affrontare l'evento della nascita ovvero supportare le famiglie numerose.

La brochure illustra importi e requisiti
Questo volantino, che non è esauriente di tutta la materia, è stato redatto con scopo informativo dal Servizio Sociale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al

Comune di Villa Carcina
Prov. di Brescia
Settore Servizi alla Persona
(servizi sociali)

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 17.30
Martedì dalle 10.30 alle 12.30

**Via Roma, 2—tel. 030/8984324 -
Fax 030/8984363**

Comune di
VILLA CARCINA
(Provincia di Brescia)

Assegno di Maternità

**Assegno per nucleo
familiare numeroso**

2 0 1 0



*Breve illustrazione dei contributi
istituiti dalla legge 23 dicembre 1998
n. 448 artt 65 e 66 (integrata dal
D.M. 452/2000 e successive
modificazioni).*